

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 177

6 settembre 2007

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE CORRADI

### DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL PARTO FISIOLOGICO INDOLORE

Oggetto consiliare n. 2838

## RELAZIONE

L'anestesia perdurale (o epidurale) è una forma di anestesia locale che comporta l'iniezione di sostanze attraverso un catetere posizionato nello spazio epidurale.

L'anestesia epidurale si pratica introducendo un ago (chiamato "ago di Tuohy") attraverso due vertebre, generalmente a livello della seconda e terza o terza e quarta vertebra lombare, fino a raggiungere lo spazio epidurale che è posizionato fra la "dura madre" (una delle tre meningi che avvolgono il midollo spinale) e la colonna vertebrale.

Nel parto naturale, l'anestesia epidurale consente di eliminare la sensibilità dolorifica mantenendo cosciente la partorientente, evitando gravi "stress" alla madre ed al bambino.

In Inghilterra e Francia la percentuale di partoriententi che ricorre alla procedura del "parto indolore" raggiunge il 70%, mentre negli Stati Uniti la percentuale supera il 90%.

In Italia il "parto indolore" risulta praticato solo nel 4% dei casi, anche perché il Ministero della Salute non ha inserito il "parto in analgesia" tra i Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Attualmente si registrano in regione Emilia-Romagna significative disparità di trattamento tra le diverse Aziende Unità sanitarie locali, anche perché la Regione non risulta aver emanato alcuna disposizione chiarificatrice in materia.

Mentre nelle Aziende Unità sanitarie locali della Romagna si pratica diffusamente il "parto indolore", mediante la somministrazione gratuita dell'anestesia epidurale (come dichiarato in data 2 agosto 2007 dal Responsabile dell'Unità operativa di ginecologia dell'Ospedale "Bufalini" di Cesena); esistono realtà ospedaliere che non praticano tale metodologia (Reggio Emilia), ed altre dove il costo dell'anestesia epidurale (circa 1.000,00 Euro), viene fatto pagare interamente alla partorientente; ed altre ancora dove alla partorientente viene fatta pagare una parte dei costi.

Nel luglio 2007 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (all'unanimità) una legge che consente a tutte le partoriententi, che ne facciano richiesta, di poter ricorrere alla procedura del "parto indolore", mediante la somministrazione dell'anestesia epidurale, senza oneri a loro carico.

La presente legge si prefigge l'obiettivo di estendere a tutte le partoriententi della regione Emilia-Romagna la possibilità di ricorrere al "parto indolore", prevedendo altresì percorsi formativi per il personale medico e paramedico.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Finalità*

1. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e sullo svolgimento del parto, la Regione Emilia-Romagna con la presente legge favorisce il parto fisiologico, promuove l'appropriatezza degli interventi, anche al fine di ridurre in modo consistente il ricorso al taglio cesareo, e riconosce ad ogni donna in stato di gravidanza il diritto ad un parto fisiologico che le eviti o le riduca la sofferenza usufruendo gratuitamente di tecniche antalgiche efficaci e sicure ed in particolare della partoanalgesia epidurale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è, altresì, promossa la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie, anche al fine dell'apprendimento e dell'uso delle modalità farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore nel travaglio-parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesia ed analgesie locali e di tipo epidurale.

3. L'effettuazione delle tecniche antalgiche di cui al comma 1 avviene, in assenza di accertate controindicazioni cliniche, su espressa richiesta della donna che può in ogni momento chiederne la sospensione, essendo il consenso alla partoanalgesia libero, consapevole e sempre revocabile.

4. Le Aziende Unità sanitarie locali ed ospedaliere, anche attraverso il personale addetto ai consultori familiari, assicurano l'informazione sulle possibilità, sui limiti e sui rischi delle tecniche antalgiche nel parto in modo chiaro, preciso e completo nonché sulle strutture dove le stesse sono effettuate.

### Art. 2

#### *Modalità di attuazione*

1. La partoanalgesia epidurale in ogni caso, e le altre

tecniche antalgiche ove effettuate, sono offerte almeno dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere, pubbliche e private accreditate, o in fase di accreditamento, presso le quali è garantita l'assistenza al parto.

2. Le Aziende Unità sanitarie locali ed ospedaliere predispongono l'offerta di partoanalgesia secondo criteri di sicurezza per la madre e il nascituro.

### Art. 3

#### *Personale e formazione*

La Regione promuove la formazione del personale di anestesia e di quello addetto alle sale parto per una corretta e sicura pratica della partoanalgesia; a tal fine, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi specifici di formazione.

### Art. 4

#### *Accordi con le altre Regioni*

La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di accordi con le altre Regioni per regolare gli aspetti economici della partoanalgesia epidurale e delle altre tecniche antalgiche per le donne non residenti nel territorio regionale.

### Art. 5

#### *Norma finanziaria*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".











